

Consiglio Comunale

Deliberazione N° 75 del 08/11/2022

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIP) DAL 01.01.2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO

L'anno duemilaventidue, e questo giorno otto del mese di Novembre alle ore 21:00 si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 28/10/2022 - Prot. 25179, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assent i		COGNOME E NOME	Present i	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO		X
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	Х	
4	DESII FRANCESCO		X	13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO	X	
6	BRANDANI ERICA	X		15	BAGNAI DANIELE	Х	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE		X
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA	X	
9	MARZI ELENA	Х					
						14	3

PRESIEDE l'adunanza il SindacoPaolo Masetti

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : PERUZZI SIMONE, POLVERINI FRANCESCO, INGENITO PAOLO

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE,

FONTANELLI STEFANIA, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- II D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIP) DAL 01.01.2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO!" a firma del responsabile del SERVIZIO GESTIONE RISORSE, MIGLIORI MARIA TERESA / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:</p>

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"; Visti, in ambito europeo:

- l'art 174, c. 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il quale prevede che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".";
- l'art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), prevede che "Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. (...)";

Considerato che, in ambito europeo, il principio "chi inquina paga" risponde a tre diverse tipologie di esigenze:

- tutela ambientale, in quanto il produttore di rifiuti (inquinatore) deve sostenere i costi derivanti dalla gestione dei suoi rifiuti, in modo che sia incentivato ad evitarne e/o a ridurne la produzione;
- equità, in quanto i costi legati alla produzione di rifiuti non devono essere addossati alla collettività né a chi non ne è responsabile, né tanto meno possono essere ignorati: essi devono essere imputati a chi è responsabile dell'inquinamento;
- parità di trattamento e non discriminazione, in quanto esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera dissimile e che situazioni diverse non vengano trattate in maniera uguale;

Dato atto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con Delibera 13 gennaio 2022 n. 2/2022/A, ha approvato il nuovo Quadro Strategico 2022-2025, individuando una serie di obiettivi che costituiranno le linee guida per lo sviluppo della regolazione dell'Autorità nel relativo quadriennio;

Visto che l'obiettivo OS 17 del Quadro Strategico 2022-2025, denominato "Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy", prevede, tra le principali linee di intervento, la revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre

sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del "pay-as-you-throw" (paga per ciò che butti), con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti);

Considerato che, per attuare il principio comunitario del "pay-as-you-throw", l'ammontare della tariffa deve essere correlato alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

Dato atto che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1, c. 651, della L. 147/13, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "pay-as-you-throw", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del finanziamento del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

Visto che:

- l'art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

Considerato che il passaggio a tariffa corrispettiva, da attuarsi previa

predisposizione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti (sia della frazione indifferenziata che di quella differenziata), può comportare riflessi sul sistema nel suo insieme, sia diretti (riduzione produzione rifiuti, riduzione rifiuti non differenziati) che indiretti (incremento qualità materiale recuperato, riduzione quantità materiale avviato a smaltimento), sia riflessi diretti sugli utenti (responsabilizzazione per costo e determinazione incentivi legati a comportamento personale, detrazione IVA per utenti non domestici);

Dato atto che il sistema di applicazione TARI attualmente vigente nel Comune di Montelupo Fiorentino (TARI tributo) non risulta più essere corrispondente alle reali necessità del servizio né in linea con i dettami del Legislatore europeo e del regolatore nazionale (ARERA), visto che quest'ultimo ha indirizzato le proprie linee strategiche future, compresa la costruzione del nuovo MTR-2, al progressivo passaggio dei Comuni verso una tariffazione TARI di tipo corrispettivo, con allineamento agli altri settori già regolati (acqua, energia);

Ricordato, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Montelupo Fiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- il gestore Alia Servizi Ambientali Spa ha in carico, per l'anno 2022, il servizio accessorio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro;

Tenuto conto che:

- in caso di passaggio a tariffa corrispettiva, la gestione del servizio rifiuti viene interamente demandata al gestore Alia Spa, che diventa responsabile direttamente anche dell'attività di recupero crediti, assumendosene il rischio e provvedendo direttamente alla sua effettuazione:
- con il passaggio dalla tariffa tributo alla Tariffa Corrispettiva, il Gestore sarà per l'utente l'unico l'interlocutore per ogni aspetto della gestione del servizio;
- in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A della Delibera Arera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif (MTR-2), il gestore è tenuto a rispettare il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aspetto controllato direttamente da ATO Toscana Centro;

Tenuto conto, altresì, che:

- l'attuazione del passaggio a tariffa corrispettiva richiede che il Gestore crei i necessari presupposti tecnici, informatici e organizzativi mediante l'acquisizione delle attrezzature di rilevazione dei conferimenti, la realizzazione della necessaria comunicazione agli utenti e quando necessario la riorganizzazione dei servizi di raccolta;
- il passaggio a tariffa corrispettiva a partire dal 01/01/2023 è possibile per i Comuni che possiedono già oggi i presupposti indicati dal Gestore, ovvero:
 - a gestione della TARI effettuata dal Gestore;
 - b raccolta effettuata con modalità porta a porta per tutte le frazioni escluso il vetro;
 - c tracciatura dei rifiuti residui;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 28/07/2022, con la quale il Comune di Montelupo Fiorentino ha manifestato l'interesse all'introduzione della tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";

 la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.";

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento "le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, allegato A) della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Visti rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune:

propone

- 1 di dare atto che le premesse e l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2022 e dell'applicazione della Tariffa

corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2023;

3 di approvare, ai fini di quanto al precedente punto, il "Regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani",

allegato A) della presente delibera, quale parte integrante e sostanziale;

4 in ragione della necessità di provvedere tempestivamente alla prosecuzione del processo amministrativo necessario al passaggio in oggetto, nonchè di avviare le attività di comunicazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito:

- il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del

Servizio interessato;

-il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Proceduto a votazione in forma palese, che consegue il seguente risultato:

Presenti n. 14

Favorevoli n. 10

Contrari n. 4 (Montelupo è partecipazione, Monteluponelcuore)

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO GESTIONE

RISORSE;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:

entro 60 giorni al TAR;

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Paolo Masetti IL SEGRETARIO GENERALE dott. Giuseppe Zaccara